

Vessatorietà della clausola floor

Tribunale di Monza, sez. III. Est. Crivelli.

Clausola floor – Credito al consumo – Interessi – Vessatorietà – Adeguatezza dell'operazione – TAEG – Trasparenza dell'operatore qualificato

La natura vessatoria delle clausole floor, esclusa ai sensi dell'art. 1341 c.c., è da valutarsi, a mente degli artt. 33 e 34 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo), esclusivamente con riferimento alla chiarezza e comprensibilità della formulazione della stessa e non già in relazione all'adeguatezza del corrispettivo pattuito. La stessa clausola non può essere nemmeno censurata in applicazione dell'art. 21 TUF quando sia convenuta in modo chiaro e nell'ambito della regolamentazione pattizia.

Il contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto di prima casa, stipulato anteriormente alla data del 10 gennaio 2003, non rientra tra i contratti di credito al consumo ai sensi degli artt. 40-43 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) e 121 e ss. TUB. Di conseguenza la mancata indicazione del TAEG nei suddetti contratti è censurabile solo ai sensi dell'art. 9 delibera CICR 4 marzo 2003 e del successivo D.Lgs 72/2016, con riferimento ai contratti stipulati posteriormente a tale data.

(Massime a cura di Marco Secchi – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE III

Il Giudice dell'Esecuzione

A scioglimento della riserva assunta all'udienza;

Letta l'istanza di sospensione ex art.615, 2° co., cpc, osserva quanto segue.

Va premesso che l'opposizione si basa sull'asserita non debenza degli interessi per superamento del tasso soglia, ed in subordine sull'indeterminatezza dei criteri di calcolo degli interessi e loro contrasto con l'art.117 TUB ed infine per vessatorietà della clausola che prevede il tasso non poter essere mai inferiore al 4,75 %.

Sotto il primo profilo si asserisce che gli interessi di mora sarebbero stati calcolati al tasso delli 11,40 % in luogo di quello "soglia" pari al 9,945 %.

Tuttavia va chiarito che il tasso di mora, quand'anche lo si volesse far rientrare nel calcolo del tasso soglia, non solo costituisce un costo eventuale ricollegato al concreto inadempimento dell'obbligazione, e pertanto andrebbe semmai riguardato al momento dell'effettivo verificarsi di tale presupposto e non – come operato dal ricorrente –

all'epoca dell'apertura del conto; ma in ogni caso deve essere distinto dalla componente compensativa (nella specie pari al 4,75%) che rimane dovuta. Ciò detto va anche rimarcato che l'interesse di mora condivide con le altre ipotesi di penalità negoziali, la natura di penale prevista e disciplinata dall'art.1384 c.c., con la conseguente applicabilità (in via officiosa) di un autonomo rimedio di *reductio ad aequitatem* vi previsto. Infine sul punto non potrà non sottolinearsi come, in base alle risultanze in atti, l'ammontare degli interessi di mora pretesi dalla banca è pari ad € 1777,65 (essendo appunto stati applicati dal momento della risoluzione del contratto, avvenuta il 4.5.2015) a fronte del credito complessivo di € 41.635,72.

Così stando le cose appare evidente l'infondata pretesa, in base alla sommaria delibazione propria di questa sede, dell'applicabilità del principio di gratuità stabilito dall'art.1815 c.c., potendo semmai le censure opposte, se fondate, riguardare la modesta somma sopra indicata.

Ogni ulteriore questione in ordine alla base di calcolo dei suddetti interessi di mora, anche ove fondata (ma l'opposta ha dimostrato che i suddetti interessi sono stati calcolati solo sulle rate scadute e non pagate al 4.5.2015) risulta ai fini dell'istanza di sospensione altrettanto infondata alla luce di quanto sopra osservato.

Circa il tasso di interesse corrispettivo in sé, si eccipisce l'illegittima applicazione della clausola "*floor*" presente dal contratto. La stessa, che le parti ben potevano indicare come "tasso minimo" (esprimendosi così nell'idioma corrente, cioè l'italiano), senz'altro deve essere considerata clausola valida.

E' noto infatti il recente dibattito dottrinale in ordine alla natura vessatoria o meno di tale clausola, specie in assenza di una clausola eguale e contraria (indicata, per restare alla censurabile terminologia per vero non propria delle sole odierne parti processuali, come clausola "*cap*", o del tasso massimo applicabile).

Orbene se è scontata la non riconducibilità della clausola in oggetto a quelle definibili come vessatorie a mente dell'art.1341 c.c., non essendo essa inquadrabile fra alcuna di quelle ivi tassativamente indicate (sulla natura tassativa *ex plurimis* Cass. 9646/06), circa invece il relativo giudizio ai sensi degli artt.33 e 34 del codice del consumo (nella specie rilevante pur nella versione, peraltro identica, di cui all'abrogato testo dell'art.1469 bis c.c., pro tempore applicabile al contratto de quo) occorre osservare quanto segue.

Ai fini della delibazione della natura vessatoria della clausola inserita in un contratto di cui sia parte un consumatore, occorre accertare se la stessa in base alla regola generale di cui all'art.33, 1° co., codice del consumo (già art.1469 bis, primo comma, c.c.) "malgrado la buona fede", determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In proposito, soprattutto alla luce dei criteri dettati dallo stesso art. 33 cit. (*rectius* 1469 bis c.c. testo abr.) e dall'art. 34, 2° co. (*rectius* art.1469 ter abr. c.c.) emerge come il legislatore abbia escluso un qualsiasi intervento avente consistenza di sindacato di "giustizia" della clausola in punto oggetto ed adeguatezza del corrispettivo, soprattutto laddove si statuisce che la clausola non può essere considerata vessatoria nell'ipotesi in cui attenga alla determinazione dell'oggetto o

all'adeguatezza del corrispettivo limitandosi ad imporre la chiarezza e la comprensibilità della clausola.

Nella specie si tratta di determinare l'oggetto dell'obbligazione relativa agli interessi corrispettivi e la loro adeguatezza. In proposito all'art.1 del contratto di finanziamento, dopo la descrizione del criterio di calcolo del tasso, si legge "con un limite comunque non inferiore al 4,75 % in ragione d'anno", formula che appare estremamente chiara e comprensibile e contenuta in un atto notarile, pertanto con le garanzie tipiche di tale forma contrattuale (che porta anche a ritenere la non ricorrenza del requisito della predisposizione unilaterale, considerato necessario come si ricava dal disposto dei commi 4° e 5° dell'art.34 cit.).

Né potrebbe sostenersi la natura vessatoria della clausola in base ad una delle ipotesi in cui tale qualità deve ritenersi presunta, sia perché si è già visto sopra che la stessa tale natura non riveste ai sensi dell'art.34, 2° co., sia perché ulteriormente, escluso il ricorrere delle altre ipotesi fra quelle elencate dall'art.33, 2° co. segg. (già art.1469 bis, 2° co. e segg., c.c.), è evidente come la clausola in esame attenga ad una modalità di indicizzazione (cfr art.1469 bis, ult. co., c.c. e 33 ult. co., che esclude il ricorrere della vessatorietà ai sensi delle lett. n) e o), a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte, il che nella specie è senz'altro) o di variazione del tasso ricollegato a fluttuazioni (art.1469 bis, 5° co; e 33, 5° co., che esclude il ricorrere della vessatorietà ai sensi delle lett. h) ed m) oltre a quelle già ricordate sopra).

Sempre il richiamato dibattito dottrinale attiene alla qualifica del contratto contenente la clausola in oggetto come "derivato implicito", con conseguente rilievo dell'art.21TUF.

Tuttavia anche volendo giungere a siffatta conclusione, non risulta inficiata nella specie la validità della clausola dall'applicabilità dell'art.21 TUF, in base al quale sorge in capo al prestatore di servizi finanziari l'onere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, dal momento che come detto nella specie l'effetto della clausola è oltremodo chiaro e indicato nell'ambito della regolamentazione pattizia.

Circa infine le eccezioni inerenti la mancata indicazione del TAEG nel contratto, deve dirsi che essa è richiesta, in base alla disciplina vigente all'epoca di stipulazione dell'accordo, con esclusivo riferimento ai contratti di credito al consumo, come disciplinati dagli artt. 40-43 del codice del consumo e 121 segg TUB (in particolare si veda il precedente testo dell'art.124 TUB e l'attuale art.125 in relazione all'art.121 lett. e). Trattasi però di ipotesi del tutto estranee alla presente fattispecie, costituita da mutuo ipotecario per l'acquisto di prima casa e come tale descrittivamente e specificamente esclusa dalla nozione di contratto di credito al consumo (v. in tal senso l'art.121, 4° co., lett. e), testo *ratione temporis* applicabile, ed ora art.122 lett. f) stessa legge).

Benvero che per i mutui ipotecari si prevede la pubblicità del TAEG tramite il «Prospetto informativo europeo standardizzato», di cui al Capo I bis – artt. 120-quinquies e segg., con conseguenze in ordine alla validità della clausola ai sensi dell'art.120-noviesdecies, ma ciò a partire dall'entrata in vigore del dlgs n. 72/16 ; in precedenza per i contratti di finanziamento non rientranti nella nozione di credito al consumo l'obbligatoria indicazione del TAEG è prevista ai sensi dell'art.117, 8° co. TUB, e ciò a partire dall'entrata in vigore della delibera CICR 4.3.2003 – avvenuta li 1.10.2003 - ed in particolare del suo articolo 9 che prevedeva l'obbligatorietà delle indicazioni dell'ISC - con le specifiche della

successiva circolare della Banca d'Italia del 25.7.2003 cui la stessa rinviava; ma si tratta appunto di una disciplina ben posteriore alla stipulazione del contratto che ne occupa. Ne deriva che all'epoca di stipulazione era sufficiente l'indicazione del tasso nominale, di quello minimo (nel senso indicato sopra) e degli ulteriori costi, infatti evincibili dal corpo del contratto per quanto qui di rilievo, il tutto ai sensi dell'art.117 TUB.

Sulla base di tutto quanto precede, e in ragione della sommaria delibazione propria di questa sede, deve respingersi l'istanza di sospensione e disporsi la prosecuzione del processo esecutivo.

Le spese gravano sull'opponente.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di sospensione del processo esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 2200,00 oltre iva e cpa
assegna termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito, prevista iscrizione della causa a ruolo;

Il Giudice dell'Esecuzione